

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 921 DEL 17/05/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PNRR MISSIONE 6 INV. 1.1 – CASA DELLA COMUNITÀ DI BASSANO DEL GRAPPA – LOTTO 1 – PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 922/24

Il Direttore dell'U.O.C Servizi Tecnici e Patrimoniali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con DGRV n. 368 del 08.04.2022, nell'ambito del piano regionale di attuazione del PNRR per la Missione 6 Salute, la Regione Veneto, quale soggetto attuatore, ha approvato gli interventi e autorizzato i relativi investimenti che l'Azienda ULSS7 Pedemontana – in qualità di soggetto attuatore delegato – è incaricata di avviare e realizzare; tra questi investimenti la citata DGRV indica la Casa della Comunità di Bassano del Grappa
- con successiva DGRV n. 287 del 21/03/2023, nell'ambito del piano regionale di attuazione del PNRR per la Missione 6 Salute, la Regione Veneto, ha aggiornato il Piano Operativo Regionale, confermando tra gli interventi quello relativo alla Casa della Comunità di Bassano del Grappa, da edificarsi nelle pertinenze del presidio ospedaliero di Bassano del Grappa, stanziando i seguenti importi:

Oggetto	CUP	Fonte del finanziamento	Importo finanziato	Riferimento
Casa della Comunità di Bassano del Grappa	H71B21007510006	PNRR - Missione 6 Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	PNRR: € 6.061.504,91 Fondo per avvio opere indifferibili DL 50/2022: € 653.004,00 Fondo Sanitario Regionale: € 6.685.491,40	DGRV 267 21/03/2023

- con deliberazione del Direttore Generale n. 462 del 17.03.2023 è stato adottato il “Programma triennale 2023 - 2025 ed elenco annuale 2023, relativo ai lavori pubblici di competenza regionale” di importo pari o superiore ad € 100'000,00, in coerenza al Piano Investimenti 2023-2025 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2023, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 2513 del 30/12/2022, in cui è ricompreso il seguente intervento:

“Costruzione nuovo corpo di fabbrica da adibire a Casa della Comunità nel terreno di pertinenza dell'ospedale di Bassano del Grappa”, per un importo complessivo previsto di quadro economico pari ad € 13.400,000,00;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1052 del 01.06.2022 è stato affidato il servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica ai sensi dell'art. 48 comma 5 della L. 120/2021, della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione per i lavori di realizzazione della Casa della comunità a Bassano del Grappa (VI) (Procedura SINTEL ID n. 152584373 - CUP H71B21007510006 - CIG 9142413DDD) al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra MBE S.r.l. (P.IVA 01533430292) - mandataria, COOPROGETTI Soc. Coop. (P.IVA 00424850543) - mandante; il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 03.10.2022; con deliberazione n. 2344 del 16.12.2022 è stata affidata allo stesso Raggruppamento Temporaneo di Imprese la progettazione definitiva dei lavori in oggetto, secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e dagli atti di gara;
- con nota prot. 8776 del 01.02.2023 il progettista ha trasmesso la progettazione definitiva dei lavori in oggetto, sulla quale l'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali ha inoltrato la richiesta di autorizzazioni e nulla osta agli Enti preposti; con verbale di validazione del 30.03.2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha validato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
- Azienda Zero, in qualità di centrale di committenza regionale, è stata incaricata dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) di supportare le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e l'I.R.C.S.S. IOV della Regione del Veneto nella realizzazione degli

interventi per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano per gli Investimenti Complementari (PNC) tramite l'affidamento di appositi Accordi Quadro per i Servizi di Ingegneria e Architettura, di Progettazione, Direzione Lavori e CSE, Verifiche e Collaudi, nonché di progettazione ed esecuzione di lavori (appalto integrato) cui le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e l'I.R.C.S.S. IOV, possono aderire quali soggetti beneficiari;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 780 del 29.11.2022 Azienda Zero ha proceduto all'aggiudicazione e al successivo affidamento dell'Accordo Quadro quadriennale per la progettazione e l'esecuzione dei lavori (appalto integrato), ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 4, lett a) del Codice, in favore degli operatori economici utilmente collocati all'interno delle graduatorie finali di merito dei Lotti 1, 2, 3, 4, 5; successivamente Azienda Zero ha stipulato il relativo Accordo Quadro inerente il lotto di interesse dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana (Lotto 4) con i seguenti due Operatori Economici utilmente classificati in graduatoria, come previsto dalla documentazione di gara (Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale di Appalti, Accordo Quadro):
 - Vittadello SpA (già Cogevi Spa) di Limena (PD);
 - I.Tec. Srl di Villa del Conte (PD);
- con deliberazione del Direttore Generale n. 582 del 31.03.2023:
 - è stato preso atto dei pareri espressi dai vari enti ed istituzioni riportati nelle premesse e del verbale di validazione sottoscritto dal RUP in data 30.03.2023;
 - è stato approvato il progetto definitivo inerente ai lavori relativi alla "Nuova realizzazione della Casa della Comunità a Bassano del Grappa" – P.I. 2023 - ID_2023_6 – commessa 101_2022_4, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra MBE S.r.l. (P.IVA 01533430292) - mandataria, COOPROGETTI Soc. Coop. (P.IVA 00424850543) – mandante, che prevede una spesa complessiva € 10.555.771,37 (di cui € 236.631,78 per i servizi di progettazione, € 10.156.139,59 per lavori soggetti a ribasso, € 163.000,00 per oneri per la sicurezza da PSC/DUVRI non soggetti a ribasso, più oneri di legge e IVA;
 - è stato autorizzato il Responsabile Unico del Procedimento ad espletare la procedura di riapertura del confronto competitivo, in conformità alle modalità illustrate nell'art. 23 del disciplinare della gara espletata da Azienda Zero;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1182 del 07.07.2023:
 - è stata approvata la documentazione tecnico-amministrativa predisposta dall'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, agli atti della medesima UOC, inerente alla procedura selettiva per l'appalto integrato (progettazione esecutiva e esecuzione lavori) per i lavori relativi alla "Nuova realizzazione della Casa della Comunità a Bassano del Grappa" tramite adesione all'Accordo Quadro stipulato da Azienda Zero;
 - è stato aggiudicato l'Appalto Specifico, ai sensi dell'art. 24 del disciplinare della gara espletata da Azienda Zero, nell'ambito dell'Accordo Quadro quadriennale sopra citato, inerente l'appalto integrato (progettazione esecutiva e esecuzione lavori) per i lavori relativi alla "Nuova realizzazione della Casa della Comunità a Bassano del Grappa" alla ditta Vittadello S.p.A. (già Cogevi S.p.A.) di Limena (PD) (P.IVA 05294220289), che ha presentato la seguente offerta: ribasso del 2,330% sull'importo per i servizi di progettazione, pari ad € 236.631,78, oltre IVA e oneri di legge, e ribasso del 2,330% sull'importo dei lavori, pari ad € 10.156.139,59, oltre IVA e oneri di legge, oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 163.000,00 non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 10.313.619,80, oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA e oneri di legge, come risulta dal Quadro economico allegato quale parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
- in data 26/03/2024 è stato validato il progetto esecutivo inerente la "Nuova realizzazione della Casa della Comunità a Bassano del Grappa", suddiviso nei seguenti lotti:

- lotto 1 – lavori di realizzazione dell’edificio, con esclusione di alcune aree interne lasciate allo stato grezzo collocate al piano secondo e al piano primo, per un importo complessivo di quadro economico pari ad € 13.400.000,00;
- lotto 2 – lavori di completamento delle aree lasciate al grezzo dopo la realizzazione del lotto 1 e opere esterne compreso il parcheggio, per un importo complessivo di quadro economico pari ad € 3.600.000,00;

redatto dall’ing. Antonino Lauria del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti – RTP, costituito tra Thema S.r.l. – capogruppo mandataria, Protecno S.r.l. – mandante, Franchetti S.p.A. – mandante, e Francesco Morbin – mandante, quale progettista indicato dalla ditta Vittadello S.p.A., affidataria dell’appalto integrato di che trattasi, relativo alla esecuzione di lavori di nuova costruzione per la realizzazione di una nuova sede CDC, per l’importo totale complessivo di €. 17.000.000,00, di cui € 12.635.124,18 per lavori, oltre ad € 301.362,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 268.935,00 per la progettazione esecutiva, al netto di oneri ed IVA 10%, precisando che tali importi sono al netto dello sconto percentuale del 2,33% offerto dalla ditta Vittadello S.p.A;

Visto che:

- con l’art. 6 del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recepito successivamente dagli artt. dal 215 al 219 e dall’allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023, viene disciplinato l’istituto del Collegio Consultivo Tecnico, avente funzione di assistenza per la rapida soluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto;
- l’art. 215, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 dispone che, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, la costituzione del collegio è obbligatoria;
- l’art. 1, comma 1, dell’allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che il Collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto;
- l’art. 1, comma 2, dell’allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che:
 - i componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero
 - le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti,
 - il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte ovvero, in caso di mancato accordo, con designazione della Regione Veneto, trattandosi di opere di interesse regionale;

Preso atto:

- della necessità di costituire il Collegio Consultivo Tecnico, con funzione di assistenza per la rapida soluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto relativo ai lavori in oggetto;
- che il livello di complessità dell’opera e la tipologia delle professionalità richieste permette la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico composto da tre componenti;
- che l’art. 2 dell’allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che il Collegio Consultivo Tecnico deve essere costituito, a iniziativa della stazione appaltante, prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori o comunque non oltre dieci giorni da tale data;

Visto che:

- il combinato disposto dell'art. 6 del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'art. 2 comma 2 dell'allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023, degli artt. 3.1.1 e 3.1.2 del Decreto del MIMS del 17.01.2022, dispone che il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo componente, in qualità di presidente, e dell'accettazione dell'incarico da parte dello stesso, che risulta da idoneo verbale sottoscritto dai componenti del CCT entro i successivi quindici giorni, alla presenza del responsabile del procedimento e del rappresentante dell'operatore economico affidatario;

Considerato che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 616 del 03.04.2024:
 - è stato individuato l'avv. Diego Signor di San Fior (TV) quale componente di competenza dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana del Collegio Consultivo Tecnico, relativamente al contratto d'appalto inerente ai lavori di "Nuova realizzazione della Casa della Comunità a Bassano del Grappa" – lotto 1;
 - è stato approvato lo schema di disciplinare di incarico che, allegato alla medesima deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - è stato dato atto che il compenso presunto per l'espletamento dell'incarico in questione è da quantificarsi per il Collegio Consultivo Tecnico nel suo complesso, secondo quanto disposto dall'art. 7.1.1 del Decreto del MIMS del 17.01.2022, solo al momento del suo insediamento dopo l'avvenuta nomina degli ulteriori due componenti, il primo a cura dell'impresa esecutrice (secondo membro di parte) e il secondo a cura dei succitati componenti di parte (presidente del collegio) - tramite atto deliberativo specifico;
- in data 17.04.2024 si sono riuniti in modalità da remoto per il tramite della piattaforma teams l'Avv. Diego Signor quale componente del Collegio Consultivo Tecnico designato dalla Stazione Appaltante – AULSS n. 7 Pedemontana, l'Avv. Pier Vettor Grimani quale componente del Collegio Consultivo Tecnico designato dall'Impresa Vittadello S.p.A., l'Arch. Lucio Botton, quale componente Presidente del Collegio Consultivo Tecnico, scelto dai due suddetti componenti, in conformità alle indicazioni delle citate Linee Guida; tutti i componenti del Collegio Consultivo tecnico hanno accettato l'incarico, firmando il relativo verbale di avvenuta costituzione e insediamento del collegio, ex art. 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e Decreto del MIMS del 17.01.2022;
- in tale sede la ditta Impresa Vittadello S.p.A. ha manifestato la volontà di non voler attribuire alle determinazioni del CCT ordinariamente la natura di lodo contrattuale, previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile ("Arbitrato irrituale"), preferendo rinviare tale decisione al momento della formulazione dei quesiti;
- il CCT, nella redazione del verbale di avvenuta costituzione e insediamento del collegio datato 17.04.2024, rappresenta pertanto quanto definito dalle parti, le quali convengono che decideranno concordemente, in sede di formulazione dei singoli quesiti, se attribuire o meno alle singole determinazioni chieste al CCT natura di lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, fermo restando che tale concorde decisione dovrà essere comunicata per iscritto a tutti i componenti del CCT in sede di formulazione del singolo quesito e fermo restando altresì che, in assenza di diverse indicazioni scritte provenienti dalle parti in ordine alla concordata richiesta di un lodo contrattuale, alle determinazioni del CCT non sarà riconosciuta natura di lodo contrattuale (irrituale);

Per quanto sopra riportato, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto di:

- prendere atto della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, in relazione ai lavori in oggetto, alla data del 17.04.2024, giusto verbale di avvenuta costituzione e insediamento del collegio, di cui alle premesse, composto da:

- avv. Diego Signor quale Componente designato dalla Stazione Appaltante AULSS Pedemontana;
 - avv. Pier Vettor Grimani quale Componente designato dall'Impresa Vittadello S.p.A.;
 - arch. Lucio Bottan quale Componente Presidente scelto dai due suddetti componenti;
- dare atto che in sede di formulazione dei singoli quesiti le parti Azienda ULSS 7 Pedemontana e ditta Vittadello S.p.A. decideranno concordemente se attribuire o meno alle singole determinazioni chieste al CCT natura di lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, fermo restando che tale concorde decisione dovrà essere comunicata per iscritto a tutti i componenti del CCT in sede di formulazione del singolo quesito e fermo restando altresì che, in assenza di diverse indicazioni scritte provenienti dalle parti in ordine alla concordata richiesta di un lodo contrattuale, alle determinazioni del CCT non sarà riconosciuta natura di lodo contrattuale (irrituale);
 - approvare lo schema di disciplinare di incarico che, allegato alla presente deliberazione (allegato 01), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - demandare all'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali le relative procedure di competenza;
 - autorizzare il Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali a stipulare i contratti;
 - dare atto che, ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis, lettera a), punto 1), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 (così come modificato dall'art. 35 comma 1-bis del D.L. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 79/2022), i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinanti ai sensi del comma 7 del medesimo D.L. 76/2020, non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio l'importo pari allo 0,5% del valore dell'appalto (importo massimo pari ad € 53.160,66), precisando che il compenso di ognuno dei componenti del CCT grava in misura pari al 50% sull'Azienda ULSS7 Pedemontana, ai sensi dell'art. 7.7.1 del Decreto del MIMS del 17.01.2022;
 - dare atto che il compenso è liquidato al collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 6 comma 7, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e di quanto previsto dall'art. 7.2 del Decreto del MIMS del 17.01.2022, in particolare:
 - a. per ciascun componente, nella misura di € 17.148,60 (euro diciassettemilacentoquarantotto/60 cent.) oltre IVA, se dovuta, oltre a contributi previdenziali e oneri secondo legge;
 - b. per il Presidente: i sopra indicati importi sono maggiorati del 10%, ai sensi del punto 7.5.1 del Decreto del MIMS del 17.01.2022 e pertanto assommano ad € 18.863,46 (euro diciottomilaottocentosessantatre/46 cent.), oltre IVA, se dovuta, oltre a contributi previdenziali e oneri secondo legge;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, in relazione ai lavori in oggetto, alla data del 17.04.2024, giusto verbale di avvenuta costituzione e insediamento del collegio, di cui alle premesse, così composto:
 - avv. Diego Signor quale Componente designato dalla Stazione Appaltante AULSS Pedemontana;
 - avv. Pier Vettor Grimani quale Componente designato dall'Impresa Vittadello S.p.A.;
 - arch. Lucio Bottan quale Componente Presidente scelto dai due suddetti componenti;
2. di dare atto che in sede di formulazione dei singoli quesiti le parti Azienda ULSS 7 Pedemontana e ditta Vittadello S.p.A. decideranno concordemente se attribuire o meno alle singole determinazioni chieste al CCT natura di lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, fermo restando che tale concorde decisione dovrà essere comunicata per iscritto a tutti i componenti del CCT in sede di formulazione del singolo quesito e fermo restando altresì che, in assenza di diverse indicazioni scritte provenienti dalle parti in ordine alla concordata richiesta di un lodo contrattuale, alle determinazioni del CCT non sarà riconosciuta natura di lodo contrattuale (irrituale);
3. di approvare lo schema di disciplinare di incarico che, allegato alla presente deliberazione (allegato 01), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di demandare all'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali le relative procedure di competenza;
5. di autorizzare il Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali a stipulare i contratti;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis, lettera a), punto 1), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 (così come modificato dall'art. 35 comma 1-bis del D.L. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 79/2022), i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinanti ai sensi del comma 7 del medesimo D.L. 76/2020, non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio l'importo pari allo 0,5% del valore dell'appalto (importo massimo pari ad € 53.160,66), precisando che il compenso di ognuno dei componenti del CCT grava in misura pari al 50% sull'Azienda ULSS7 Pedemontana, ai sensi dell'art. 7.7.1 del Decreto del MIMS del 17.01.2022;
7. di dare atto che il compenso è liquidato al collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 6 comma 7, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e di quanto previsto dall'art. 7.2 del Decreto del MIMS del 17.01.2022, in particolare:
 - a. per ciascun componente, nella misura di € 17.148,60 (euro diciassettemilacentoquarantotto/60 cent.) oltre IVA, se dovuta, oltre a contributi previdenziali e oneri secondo legge;
 - b. per il Presidente: i sopra indicati importi sono maggiorati del 10%, ai sensi del punto 7.5.1 del Decreto del MIMS del 17.01.2022 e pertanto assommano ad € 18.863,46 (euro diciottomilaottocentosessantatre/46 cent.), oltre IVA, se dovuta, oltre a contributi previdenziali e oneri secondo legge;
8. di dare atto che la spesa complessiva del presente provvedimento, inerente la parte che grava sull'Azienda ULSS7 Pedemontana, stimata in € 33.725,12 (comprensiva di € 26.580,33 per le competenze professionali, € 1.063,21 per contributo integrativo 4% relativamente ai componenti avvocati e per cassa professionale 4% relativamente al presidente architetto ed € 6.081,58 per IVA 22%), viene imputata nel conto AAA540B01 "Edifici Strumentali in Corso" e trova copertura nel Piano investimenti 2024-26, anno 2026 - ID 507_2026_101_2022_4, "PNRR - Costruzione nuovo

corpo di fabbricato da adibire a Casa della Comunità nel terreno di pertinenza dell'ospedale di Bassano del Grappa", finanziato con € 6.061.504,91 dei fondi PNRR, € 653.004,00 del "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili DL 50/2022" (cfr. Decreto MEF 18/11/2022), € 6.685.491,40 del Fondo Sanitario Regionale (cfr. DGRV n. 287 del 21/03/2023);

9. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e della L. 190/2012;
10. di dare atto che la presente delibera viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Uoc Servizi tecnici e Patrimoniali

**DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO
CONSULTIVO TECNICO (ALL'ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2021, N. 76,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, E
DI CUI ALL'ART. 215 E ALLEGATO V.2 DEL D.LGS. N. 36/2023) RELATIVAMENTE AI
LAVORI DI "NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -
MISSIONE 6 – INV. 1.1 – CASA DELLA COMUNITÀ DI BASSANO DEL GRAPPA" –
LOTTO 1 - CUP H71B21007510006**

	DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COMPONENTE DEL	
	COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (ALL'ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE 16	
	LUGLIO 2021, N. 76, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11	
	SETTEMBRE 2020, N. 120, E DI CUI ALL'ART. 215 E ALLEGATO V.2 DEL D.LGS.	
	N. 36/2023) RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “NEXT GENERATION EU – PIANO	
	NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6 – INV. 1.1 – CASA	
	DELLA COMUNITÀ DI BASSANO DEL GRAPPA” – LOTTO 1 - CUP	
	H71B21007510006	
	TRA	
	- AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA, con sede legale in BASSANO DEL	
	GRAPPA (VI) e domiciliata ai fini del presente atto in BASSANO DEL GRAPPA	
	(VI), via DEI LOTTI n. 40, c.a.p. 36061, C.F. e P. IVA 00913430245, PEC:	
	protocollo.aulss7@pecveneto.it, in persona dell'ing. Daniele Panizzo, giusta delega	
	di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 616 del 04.04.2024 (committente o	
	Amministrazione)	
	- Avvocato Diego Signor, c.f. SGNDGI74L06A471Q, dello BM&A Studio legale	
	Associato, con sede in Viale Monte Grappa, 45, 31100 Treviso, P.Iva 02339850261,	
	nato il 06.07.1974, ad Asolo (Tv) e domiciliato per la carica in Viale Monte Grappa,	
	45, 31100 Treviso, quale componente del Collegio Consultivo Tecnico (incaricato o	
	affidatario)	
	Premesso:	
	- che con deliberazione del Direttore Generale n. 616 del 04.04.2024 è stato	
	individuato l'avv. Diego Signor di San Fior (TV) quale componente, di	
	competenza dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, del Collegio Consultivo	
	Tecnico, relativamente al contratto d'appalto inerente i lavori inerenti la	
		1

	“Nuova realizzazione della Casa della Comunità a Bassano del Grappa” –	
	lotto 1;	
	- con la medesima deliberazione è stato dato atto che il compenso presunto	
	per l’espletamento dell’incarico in questione è da quantificarsi per il	
	Collegio Consultivo Tecnico nel suo complesso, secondo quanto disposto	
	dall’art. 7.1.1 del Decreto del MIMS del 17.01.2022, solo al momento del	
	suo insediamento - dopo l’avvenuta nomina degli ulteriori due componenti,	
	il primo a cura dell’impresa esecutrice (secondo membro di parte) e il	
	secondo a cura dei succitati componenti di parte (presidente del collegio) -	
	tramite atto deliberativo specifico;	
	ciò premesso e confermato, che costituisce parte integrante del presente atto, si conviene e si	
	stipula quanto segue.	
	Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO	
	L’Azienda ULSS 7 Pedemontana individua l’avv. Diego Signor, dello BM&A Studio legale	
	Associato, quale componente di propria competenza del Collegio Consultivo Tecnico,	
	relativamente al contratto d’appalto inerente i lavori inerenti la “Nuova realizzazione della	
	Casa della Comunità a Bassano del Grappa” – lotto 1, in possesso di esperienza e qualificazione	
	professionale adeguate alla tipologia dell’opera.	
	Art. 2 COMPITI DEL CCT E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	
	Il CCT ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute	
	tecniche insorte nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto;	
	In sede di formulazione dei singoli quesiti le parti Azienda ULSS 7 Pedemontana e ditta	
	Vittadello S.p.A. decideranno concordemente se attribuire o meno alle singole determinazioni	
	chieste al CCT natura di lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura	
	civile, fermo restando che tale concorde decisione dovrà essere comunicata per iscritto a tutti i	
		2

	componenti del CCT in sede di formulazione del singolo quesito e fermo restando altresì che,	
	in assenza di diverse indicazioni scritte provenienti dalle parti in ordine alla concordata	
	richiesta di un lodo contrattuale, alle determinazioni del CCT non sarà riconosciuta natura di	
	lodo contrattuale (irrituale);	
	Si applica quanto previsto dall'art. 4 "Conduzione delle attività" del Decreto del MIMS -	
	Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - del 17.01.2022;	
	Il CCT può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e	
	può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle	
	controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione	
	per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il CCT può altresì convocare le parti per	
	consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni;	
	Il RUP, anche su sollecitazione dell'Appaltatore, trasmette il proprio quesito al Collegio	
	Consultivo Tecnico;	
	I pareri e le determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto	
	dalla maggioranza dei componenti, fatto salvo diverso accordo tra le parti, entro il termine di	
	quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito da parte del RUP. La	
	determinazione recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici	
	giorni, è sottoscritta dalla maggioranza dei componenti;	
	In caso di particolari esigenze istruttorie, per quesiti che presentano alto livello di complessità,	
	le determinazioni possono essere adottate, fatto salvo diverso accordo tra le parti, entro venti	
	giorni dalla comunicazione dei quesiti, previa comunicazione da parte del CCT al RUP;	
	Tutte le decisioni sono assunte a maggioranza.	
	ART. 3 DURATA	
	Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente;	
	L'avvio delle attività del CCT decorre dalla data di formalizzazione della sua	
		3

nomina/costituzione;

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 76/2020, il Collegio consultivo tecnico è sciolto entro 30 gg dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo che non sussistano richieste di parere o determinazioni in merito allo stesso collaudo.

ART. 4 COMPENSO

Si applica quanto previsto dall'art. 7 "7. Oneri di funzionamento del CCT" del Decreto del MIMS - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - del 17.01.2022;

Il compenso per l'affidatario, nell'ambito della liquidazione effettuata a favore del collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 6 comma 7, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e di quanto previsto dall'art. 7.2 del Decreto del MIMS del 17.01.2022, è costituito nella misura di € 17.148,60 (euro diciassettemilacentoquarantotto/60 cent.) oltre IVA, se dovuta, oltre a contributi previdenziali e oneri secondo legge;

Nel caso in cui il Collegio consultivo tecnico non sia chiamato a formulare pareri o determinazioni, il gettone unico onnicomprensivo sarà liquidato al termine dell'esecuzione dei lavori;

Nel caso in cui, invece, il Collegio consultivo tecnico sia chiamato a formulare pareri o determinazioni, il relativo compenso sarà liquidato dopo tale formulazione;

Il Collegio consultivo trasmette alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore contestualmente all'atto contenente la determinazione, un resoconto dell'attività svolta con indicazione del compenso relativo alla singola determinazione. Il Dirigente responsabile del contratto, a seguito di tale trasmissione, procede alla liquidazione dei compensi per la parte di propria competenza;

Nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante provvederà in danno con addebito nei confronti dell'Appaltatore (nel primo pagamento utile);

In caso di modifiche contrattuali ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il compenso per i membri

	del Collegio consultivo tecnico rimarrà invariato;	
	Il compenso di cui al presente articolo, oltre a quanto previsto negli articoli del presente	
	documento, remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa che il professionista dovrà affrontare	
	per l'espletamento dell'incarico e comunque nel corrispettivo sopra indicato sono compresi:	
	- spese e oneri accessori;	
	- l'onere per i necessari contatti con gli Enti, Organi ed Uffici durante l'esecuzione delle	
	prestazioni;	
	- l'uso di attrezzature varie;	
	- il costo per polizza assicurativa.	
	ART. 5 PENALI E DECURTAZIONE DEL COMPENSO	
	In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del	
	compenso da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, declinandolo con le seguenti riduzioni:	
	- 1/10 in caso di determinazioni espresse dal 16° al 30° gg. dalla data di presentazione della	
	domanda;	
	- 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di	
	presentazione della domanda;	
	- 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45° gg. dalla data di presentazione della	
	domanda.	
	ART. 6 - TERMINI DI PAGAMENTO DEL COMPENSO	
	Il pagamento degli onorari ed dei compensi verrà liquidato entro 30 gg., dietro presentazione	
	di regolare prefattura/richiesta di erogazione del compenso, previa acquisizione del Documento	
	di Regolarità Contributiva.	
	ART. 7 – REVOCA E RECESSO	
	Nel caso in cui l'Amministrazione di sua iniziativa e senza giusta causa proceda alla revoca	
	del presente incarico, è corrisposto il gettone unico omnicomprendivo, qualora previsto, o il	
		5

compenso per eventuali pareri e determinazioni assunte e non ancora liquidate;

Nel caso in cui il componente del CCT incaricato intenda recedere dall'incarico, deve darne

comunicazione formale al RUP con un preavviso di almeno 20 giorni. In tal caso, il

componente dimissionario non riceverà alcuna quota parte dell'eventuale gettone unico

omnicomprensivo;

In caso di recesso dell'incaricato senza giusta causa, l'Amministrazione ha diritto al

risarcimento dei danni subiti, per gli eventuali ritardi che si sono verificati nell'esecuzione dei

lavori imputabili alla mancata operatività del CCT.

ART. 8 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE

Nel caso in cui, successivamente alla nomina/costituzione del CCT, emergano la carenza di

uno o più dei requisiti prescritti e richiesti, nonché una situazione di conflitto di interessi o di

incompatibilità, l'Amministrazione procede alla risoluzione del presente incarico e a

individuare un nuovo componente;

In caso di ritardo nell'adozione di tre pareri o determinazioni o di ritardo ingiustificato

superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione o parere,

l'Amministrazione può risolvere il presente incarico e procedere alla nomina di un nuovo CCT

costituito dallo stesso numero di esperti. La risoluzione avviene con semplice comunicazione

scritta che riporta la contestazione degli addebiti. L'incaricato può presentare entro 15 giorni

le proprie controdeduzioni e ove non siano presentate nel termine o accettate, si procederà alla

risoluzione dell'incarico. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice

civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.;

La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti

all'affidatario a mezzo di Conto Corrente dedicato;

L'affidatario si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, Autorità per la vigilanza sui contratti).

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Azienda ULSS7 Pedemontana come sopra rappresentata, ai sensi dell'art.11 del D.lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, informa l'affidatario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia;

Titolare del trattamento è l'Azienda ULSS7 Pedemontana in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale;

L'Azienda ULSS7 Pedemontana informa l'affidatario ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.196/2003, che i dati raccolti in occasione della stipula del contratto in oggetto sono trattati per i seguenti scopi: adempimenti e obblighi di natura amministrativa e contabile; tenuta dell'albo dei fornitori; verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; richiesta di consulenza legale o fiscale; attività di tutela in sede stragiudiziale e giurisdizionale;

I dati sono trattati sia con l'ausilio di strumenti informatici che su supporto cartaceo, con logiche strettamente correlate agli scopi sopra riportati e, comunque, finalizzate a consentire l'accesso e l'utilizzo degli stessi ai soli operatori autorizzati;

I dati possono essere comunicati, nei casi espressamente previsti da leggi o regolamenti e nei limiti della pertinenza ai seguenti soggetti: alla Regione Veneto; ai competenti Ministeri; al Collegio Sindacale; a eventuali consulenti legali e tributari;

L'Azienda ULSS7 Pedemontana informa, inoltre, che in qualità di interessato al trattamento, l'affidatario, presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003, tra i quali:

accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione, opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi.

ART. 11 – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio al D.Lgs. 36/2023, al D.L. 76/2020, al Decreto del MIMS - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - del 17.01.2022, alle norme in materia di opere pubbliche e lavori pubblici nonché alle disposizioni del Codice civile in materia di contratti e obbligazioni e ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in vigore.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Competente per ogni controversia derivante dal presente Disciplinare è il Tribunale di Vicenza, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 13 – CLAUSOLA FINALE

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.18 del D.lgs. 36/2023, in modalità elettronica; le parti lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82, la data di stipula del contratto corrisponde alla data dell'ultima firma apposta;

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di contratto, compreso l'eventuale obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo;

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (art.5, co. 2 del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.).

l'Affidatario dichiara:

- di osservare le clausole di cui al Patto di integrità nelle more della stipula del protocollo di legalità tra la Regione Veneto, UTG del Veneto, ANCI e UPI ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture allegato alla documentazione di gara;

- di rispettare per sé e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n.62 del 2013 e del

Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda ULSS7 Pedemontana n. 7;

L'inosservanza da parte dell'Affidatario di tali obblighi è considerata dalla Stazione Appaltante

grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c.

e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Azienda ULSS7 Pedemontana

Affidatario

Il Direttore UOC Servizi Tecnici e RUP

Il Professionista